

Documento dell'Organismo Congressuale Forense sulla giustizia tributaria

Con la approvazione della riforma della Giustizia Tributaria, accanto a difensori preparati, oggi avremo giudici di ruolo e assunti per concorso pubblico. Va salutata con favore la professionalizzazione del giudice tributario. Il minimo necessario per garantire autorevolezza alla figura del decidente e alla giurisdizione stessa.

Abbiamo un tentativo di conciliazione finalmente affidato alla sede giudiziaria, la sezione civile tributaria della Corte di Cassazione, la introduzione della prova testimoniale in giudizio, ancorchè solo scritta, ed il giudice monocratico per le cause di valore fino a tremila euro.

E tuttavia, ancora ci sono ostacoli nella garanzia del diritto dei cittadini, del giusto processo e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Su questi temi, il Congresso nazionale forense ha quindi conferito ampio mandato al suo organo esecutivo per sollecitare l'intervento del Governo, al fine di adeguare la "quinta magistratura" ai principi del giusto processo e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il primissimo vulnus alla indipendenza della giurisdizione tributaria, è la gestione affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sicché il giudice tributario non appare evidentemente il giudice terzo ed imparziale richiesto dall'art. 111 Cost.

La riforma, quindi, sarà incompiuta se non si completerà col trasferimento dell'amministrazione della giustizia tributaria ad organo diverso dal Ministero dell'Economia e Finanze, che può essere individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri o nel Ministero della Giustizia o altro soggetto terzo.

Ed analoga esigenza si sente in tema di mediazione: anche su questo punto la riforma non è coraggiosa. Nel nuovo assetto normativo, l'istituto del reclamomediazione continua ad essere svolto dinanzi alla Agenzia delle Entrate. L'esigenza deflattiva del contenzioso e il ruolo centrale assunto nel nuovo processo tributario



fanno persistere l'esigenza che tale procedimento si svolga con soggetti terzi e indipendenti dal potere dell'Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare l'imparzialità nella decisione preliminare della controversia e di attuare il filtro deflattivo cui tale strumento è finalizzato.

La previsione dell'accesso in magistratura tributaria anche per i laureati in economia desta perplessità. Soprattutto perché, così facendo, è risultata naturale la necessità di precludere al Giudice tributario l'accesso alla carriera del Giudice di legittimità. Ciò crea un limite serio al nuovo impianto, portando a sostanziale sconfitta la intenzione di fare della magistratura tributaria una componente organica del Sistema giustizia, consentendo a magistrati di altra estrazione, oggi prestati all'esercizio della giurisdizione tributaria per parte limitata del proprio impegno, di effettuare opzione in via stabile e definitiva per la novella magistratura tributaria.

E' ovvio che tale scelta, orba del naturale sbocco verso la Corte Suprema, ha inciso fortemente sulle scelte degli interessati a transitare nel nuovo ordinamento, depauperandone, all'origine, il panorama di intelligenze e di esperienza.

Non convince, inoltre, la scelta del legislatore di non prevedere una specializzazione - o meglio una scelta di professionalità - per la difesa dinanzi ai futuri Tribunali Tributari, ancora aperti a professioni diverse rispetto agli avvocati.

La pletora dei difensori di varia ed eterogenea estrazione professionale contemplati nell'art. 12 del d.lgs. n. 546/92, non toccato dalla recente riforma, deve essere necessariamente ed utilmente soppressa nella nuova e ontologica trasfigurazione del processo per attribuire l'assistenza tecnica in via esclusiva all'Avvocatura (alla quale, tra l'altro va mantenuta per ovvie ragioni la riserva di patrocinio innanzi alle magistrature superiori e segnatamente alla Suprema Corte di cassazione) mentre, nell'ottica di un accentuato utilizzo dei mezzi istruttori da parte dei giudici, a quelle ulteriori categorie professionali normativamente previste dall'art. 12 potranno essere affidati compiti di consulenza tecnica.



Una riforma che ha puntato sull'alta professionalità del nuovo giudice tributario aveva il dovere di soffermarsi anche sulla figura dei soggetti abilitati alla difesa dei contribuenti dinanzi alle Commissioni. La figura dell'Avvocato sarà ancor più importante per garantire e assicurare una difesa del contribuente piena: garanzia che si manifesta non solo in una partecipazione tecnica e puntuale dal punto di vista procedurale, ma anche in una difesa soprattutto giuridica, volta all'interpretazione, attuazione e applicazione delle norme sostanziali a tutela dei propri assistiti.

Sin dalle prime battute della nuova consiliatura, OCF ha speso il suo impegno per la realizzazione di una piattaforma unica digitale del processo telematico, con utilizzo di strumenti di giustizia digitale che siano identici per tutti i tipi di processo, con modalità giuridiche e operative in linea e in applicazione di quelle previste per la giustizia digitale civile.

Altro tema di grande impegno per OCF è la intelligenza artificiale.

Sono ben note le evoluzioni della fase sperimentale del progetto Prodigit, curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e che consiste nello studio e nella predisposizione di un software in grado di predire l'esito di eventuali ricorsi.

L'Organismo Congressuale Forense guarda con attenzione alle evoluzioni in tema di giustizia predittiva e di intelligenza artificiale, certo che la evoluzione non possa essere fermata, ma che debba essere gestita nel rispetto dei principi di legalità (art. 23) e di capacità contributiva (art. 53) costituzionalmente garantiti.

Tutto ciò premesso, l'Organismo Congressuale Forense

sollecita

l'intervento del Governo, al fine di allineare la "quinta magistratura" ai principi del giusto processo e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;



domanda con forza

che le responsabilità e la gestione operativa siano sottratti al Ministero della Economia e delle Finanze, parte necessaria nel processo tributario, ed affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero della Giustizia o ad altro soggetto terzo, che gestisca anche la fase della mediazione;

insiste

perché l'accesso alla "quinta magistratura" sia consentito ai soli laureati in giurisprudenza, per garantire la risposta tecnica al contribuente in ogni grado di giudizio ed anche in sede di legittimità, essendo oggi precluso al giudice tributario di sedere in Cassazione;

evidenzia

come, allo stesso tempo, in presenza di un giudice tributario professionista, solo **la difesa tecnica forense** può garantire il contribuente, e ne deve essere affermata **la esclusività** in sede di processo tributario;

rileva

la assoluta necessità della introduzione di una piattaforma unica digitale del processo telematico;

chiede

che siano adottati dai competenti organi governativi e parlamentari appositi provvedimenti di legge necessari per la istituzione di un'Autorità terza e indipendente che garantisca che i sistemi di intelligenza artificiale applicata al processo tributario e al procedimento amministrativo tributario siano predisposti nel rispetto dei diritti fondamentali e costituzionali del contribuente.

Roma, 25 febbraio 2023